

## **TI\_GERICHTE 36.2001.68 vom 5. November 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.68)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.68 du 5 novembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.68 del 5 novembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

giorni – mentre un termine analogo non esiste per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell'art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189). È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nel sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T). In casu appare chiaramente data una denegata giustizia siccome la \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto emanare la sua decisione in termini del tutto contenuti alla luce della natura del contenzioso e delle richieste in causa ampiamente sostenute da ampia valutazione medica. La mancata decisione nel termine di 30 giorni dalla prima richiesta del 6 marzo 2001 adempie ampiamente i presupposti della denegata giustizia. 2.5. Alla luce di quanto precede alla Cassa Malati \_\_\_\_\_ va fatto ordine di emanare la sua decisione formale soggetta ad opposizione nei tempi più contenuti. Visto l'esito del gravame non si prelevano tasse e spese mentre \_\_\_\_\_ verserà alla ricorrente l'importo di CHF 800.- a titolo di ripetibili di questa sede.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.